

Protocollo RC n. 13268/09

## Deliberazione n. 35

### ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2010

VERBALE N. 23

Seduta Pubblica del 16 marzo 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di martedì sedici del mese di marzo, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 15 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Nanni Dario, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Pomarici Marco, Rocca Federico, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Storace ha giustificato la propria assenza.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa, delibera di approvare:

il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 come riportato nell'allegato sub A costituente parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE.**

**TITOLO I**

***Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande***

- Art. 1      Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2      Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 3      Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 4      Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5      Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 6      Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7      Superficie dei locali
- Art. 8      Pubblicità e trasparenza dei prezzi

**TITOLO II**

***Rilascio dell' autorizzazione amministrativa, requisiti strutturali e criteri di qualità***

- Art. 9      Requisiti strutturali e criteri di qualità
- Art. 10     Zonizzazione
- Art. 11     Disciplina degli ambiti
- Art. 12     Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede
- Art. 13     Ulteriori attività di somministrazione sottoposte ad autorizzazione e soggette ai criteri di qualità
- Art. 14     Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell' autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di sede
- Art. 15     Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture
- Art. 16     Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e comunicazione per l'ampliamento dell'esercizio
- Art. 17     Istruttoria della domanda

**TITOLO III**

***Attività di somministrazione non sottoposte ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità***

- Art. 18      Attività di somministrazione soggette a “dichiarazione di inizio attività” (DIA)
- Art. 19      Attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di altre tipologie di strutture
- Art. 20      Attività temporanea di somministrazione
- Art. 21      Distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati

**TITOLO IV**

***Modifiche relative all’esercizio dell’attività di somministrazione***

- Art. 22      Subingresso
- Art. 23      Affitto d’azienda
- Art. 24      Affidamento della gestione di reparti
- Art. 25      Modifiche societarie

**TITOLO V**

***Vigilanza e sanzioni***

- Art. 26      Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
- Art. 27      Sanzioni

**TITOLO VI**

***Disposizioni transitorie e finali***

- Art. 28      Disposizioni transitorie
- Art. 29      Disposizioni finali

ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II, del Codice Civile;

- e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del Codice Civile;
- f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'articolo 2508 del Codice Civile.

#### **Articolo 5**

##### ***Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande***

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma stagionale, devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico e atmosferico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, tutela dell'ambiente, di sorvegliabilità, ai sensi del D. M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D. M. 5 agosto 1994, n. 534, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.
2. In presenza di domanda di condono edilizio ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione viene rilasciata, ferma restando la revoca della stessa in caso di rigetto dell'istanza qualora il titolo edilizio non venisse assentito. La presente disposizione non trova applicazione negli Ambiti individuati nel successivo articolo 10 e nel territorio del Municipio I.

#### **Articolo 6**

##### ***Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande***

1. Il Sindaco, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determina l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 17, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i. Il Sindaco può, altresì, adottare disposizioni in base alle quali possono essere assentite eventuali deroghe all'orario ordinario.
2. Il Sindaco può prevedere un orario differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata, nonché in considerazione della superficie esterna dei locali in cui si esercita l'attività di somministrazione eventualmente interessata da concessione di occupazione suolo pubblico (O.S.P.).
3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Municipio competente l'orario adottato, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili. Tale orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
4. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere preventivamente comunicate al Municipio competente e rese note al pubblico mediante appositi cartelli

## **TITOLO II**

### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI QUALITÀ'**

#### **Articolo 9**

##### ***Requisiti strutturali e criteri di qualità***

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede è subordinato, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, al possesso dei requisiti strutturali e al rispetto dei criteri di qualità di cui al comma 3 del presente articolo, che dovranno sussistere anche nel periodo successivo all'avvio dell'attività e fino alla cessazione della stessa.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e alle disposizioni previste agli articoli 14, 15 e 17 del presente Regolamento. Per autorizzazione stagionale deve intendersi l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiori a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
3. I requisiti strutturali e i criteri di qualità sono i seguenti:

<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>
Assenza di barriere architettoniche, facilitazione di accesso ai disabili
Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all'interno del locale. Per esercizi con superficie totale del locale >250 mq presenza di uno spazio dedicato allo stoccaggio dei rifiuti non organici
Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 16 mq per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con cucina
Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 8 mq per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza cucina (requisito non richiesto nel caso in cui non sia effettuata alcuna manipolazione di alimenti)

	CRITERI DI QUALITA'	Punteggio
1	Attestato di partecipazione del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande	10
2	Possesso di attestato di formazione in materia di Sicurezza e Prevenzione di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. da parte del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo o di almeno un addetto), conseguito a seguito della partecipazione ad un corso della durata non inferiore alle 8 ore	10
3	Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi	20
4	Pulizia costante dei bagni e presenza di fasciatoio negli stessi	10
5	Area giochi per bambini coperta e scoperta opportunamente attrezzata e a norma con gli standard di sicurezza vigenti, di ampiezza corrispondente ad almeno il 10% della superficie di somministrazione, per gli esercizi con superficie totale del locale >250 mq	5
6	Numero di posti a sedere in ragione di un posto a sedere ogni 1,5 mq. di superficie di somministrazione	10
7	Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico iscritto all'albo professionale, realizzata anche con pannelli fonoisolanti che garantiscano all'esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge	40
8	Climatizzazione del locale	10
9	Utilizzo di sistemi per il risparmio idrico (ad es.: differenziazione flusso di scarico dei wc, rubinetti provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi)	15
10	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (ad es.: impianti per lo spegnimento automatico delle luci) o utilizzo di energie rinnovabili	15
11	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio non più di 300 mt lineari non inferiore alla superficie di somministrazione*	30
12	Assenza di videogiochi o apparecchi automatici	10
13	Descrizione nelle targhette (nei banchi espositivi o nel menù) di tutti gli ingredienti usati e della loro provenienza	5
14	Presenza di menù in diverse lingue e possibilità di pagamento elettronico	5
15	Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l'orario di apertura	5

*\*La misurazione della distanza di cui al criterio n. 11 si effettua in metri lineari, da numero civico principale ad altro numero civico principale, seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve; l'eventuale attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.*

### **Articolo 13**

#### ***Ulteriori attività di somministrazione sottoposte ad autorizzazione e soggette ai criteri di qualità***

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 6, comma 1 lettera a) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21, ad eccezione delle attività di somministrazione effettuate all'interno di musei, cinema, teatri, gallerie d'arte, degli auditorium, degli impianti sportivi, delle palestre, degli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabili per strutture e trattamenti a stabilimenti termali (con esclusione dei laboratori di estetica), nonché dei cd. "Parchi a Tema" riconosciuti dalla Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 9, nonché alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
2. L'accesso ai locali in cui si svolge l'attività di somministrazione di cui al precedente comma 1, è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.

### **TITOLO III**

#### ***ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOTTOPOSTE AI REQUISITI STRUTTURALI E AI CRITERI DI QUALITÀ***

### **Articolo 18**

#### ***Attività di somministrazione soggette a "dichiarazione di inizio attività" (D.I.A)***

2. Sono altresì, soggette a D.I.A. le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
  - a) congiuntamente ad altra attività prevalente all'interno di musei, cinema, teatri, gallerie d'arte, degli auditorium, degli impianti sportivi, delle palestre, degli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabili per strutture e trattamenti a stabilimenti termali (con esclusione dei laboratori di estetica), nonché dei cd. "Parchi a Tema" riconosciuti dalla Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. L'accesso ai locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.  
Nei cinema l'attività di somministrazione deve essere svolta in orario coincidente con l'orario degli spettacoli, essendo legata la sussistenza dell'esercizio stesso allo svolgimento dello spettacolo, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 88/2001

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei casi di cui ai commi 1 e 2 lett. a), l'interessato dovrà trasmettere al Municipio competente per territorio una dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i. che deve contenere:
- a) generalità del dichiarante;
  - b) indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
  - c) indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
  - d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
4. Alla dichiarazione sono allegati:
- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
  - b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;
  - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
    - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del dichiarante;
    - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    - 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del dichiarante e in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
    - 4) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
    - 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
5. Le attività di somministrazione di cui al presente articolo non determinano in alcun caso la possibilità di ottenere la concessione di suolo pubblico.
6. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo non sono assoggettate ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento.